

Riconoscimento dei punteggi aggiuntivi previsti dal par. X della circolare n. 15098/93 e succ.mod. “Salvaguardia dell’unità del nucleo familiare”

(Risposta a quesiti del 29 luglio 2008)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 29 luglio 2008, ha adottato la seguente delibera:

“viste le istanze presentate dalla dott.ssa..., giudice del Tribunale di ..., e dalla dott.ssa ..., giudice del Tribunale di ... in ordine all’attribuzione dei punteggi aggiuntivi da riconoscere per il ricongiungimento familiare del magistrato separato con figli;

rilevato che

la circolare n. 15098 del 30 novembre 2003 e succ. mod., in ordine alla salvaguardia dell’unità del nucleo familiare, prevede ai sensi del par. X punto 1 *“Per essa deve intendersi la necessità di consentire la convivenza del nucleo familiare nella sede richiesta, con esclusivo riguardo alla attività lavorativa svolta dal coniuge del magistrato. Il punteggio aggiuntivo verrà riconosciuto solo qualora il coniuge svolga stabile attività lavorativa pubblica o privata che impone la sua presenza nella sede di residenza o in località collocata a non più di 100 Km dal luogo di residenza”*, ed al punto 5 stabilisce inoltre che *“Il punteggio di cui al comma 1 può essere riconosciuto anche per consentire il trasferimento di genitori separati, purchè residenti ad una distanza superiore ai 50 Km., onde agevolare il rispetto degli obblighi di visita ed educazione dei figli stabiliti dal Tribunale.”*

La ratio del par. X, come chiaramente detto dal titolo è “la salvaguardia del nucleo familiare”, di conseguenza viene riconosciuto il punteggio aggiuntivo ad un magistrato che chiede il trasferimento nella sede di lavoro del coniuge qualora sia dimostrato che il coniuge non possa allontanarsi in ragione della sua attività lavorativa.

Si pone dunque il problema interpretativo di coordinare la previsione generale del punto 1 con quella del punto 5 che consente l’attribuzione del punteggio aggiuntivo anche nell’ipotesi di genitori separati.

Trattandosi di attribuzione facoltativa così come si evince dal dettato letterale “può essere riconosciuto”, si tratta di individuare, anche alla luce della prassi interpretativa seguita nel corso degli anni dal Consiglio superiore della magistratura, i presupposti fattuali di operatività del punteggio aggiuntivo.

Alla luce della ratio complessiva del paragrafo X nei termini sopra indicati identificata nella esigenza di garantire l’unità del nucleo familiare ed anche, nel caso di coniugi separati l’esercizio del diritto-dovere di visita, cura e assistenza dei figli, è evidente che tale punteggio dovrà essere

riconosciuto non solo nel caso di affidamento congiunto dei figli, ma anche nell'ipotesi in cui il solo trasferimento del magistrato nella sede richiesta consenta o agevoli l'esercizio di tale diritto.

Nei casi in esame, invece, i figli affidati ai magistrati richiedenti già risiedono nella città ove risiede anche il coniuge separato non affidatario e pertanto il trasferimento del magistrato nella sede di residenza non avrebbe alcuna incidenza concreta sull'esercizio del diritto-dovere di visita, cura e assistenza.

Tanto premesso,

delibera

di rispondere alle dott.sse ... e ... nei termini indicati in premessa. ”